



Decreto Dirigenziale n. 45 del 01/06/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 1 - Uffi Sup. al Progr. ed al Gest. di Progr. ed Inter. Prev. da Polit Agri Com

Oggetto dell'Atto:

REG. UE N. 1308/2013 - OCM VINO - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROROGA DI
TERMINI DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI VITICOLI A SEGUITO DELLE
MISURE URGENTI ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decreto Dirigenziale Regionale del 24 maggio 2016 n. 34 (<http://burc.regione.campania.it> n. 34 del 30 maggio 2016) è stato approvato l'elenco delle domande di autorizzazione 2016 per nuovi impianti vigneti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272, per complessivi ettari 241.45.87, la cui validità di 3 anni dalla data del rilascio, è stata fissata al 24 maggio 2019;
- l'evento atmosferico della siccità, verificatosi tra marzo e settembre 2017, che ha colpito gran parte dei territori dei Comuni della Regione Campania così come riportati nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali n. 9588 del 2 marzo 2018, non ha consentito, tra l'altro, di mettere a dimora le barbatelle per i nuovi impianti di vigneto e di esercitare le autorizzazioni di cui al DRD 24 maggio 2016 n. 34;
- le autorizzazioni di nuovo impianto vigneti che dovevano essere esercitate dai produttori nei terreni ubicati nei Comuni colpiti dalla siccità di cui al citato Decreto n. 9588 del 2 marzo 2018, il cui utilizzo non è stato possibile entro il termine di scadenza del 24 maggio 2019, a causa della siccità, sono state prorogate al 24 maggio 2020 con DDR del 10 luglio 2019 n. 77 (http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=120706&ATTACH_ID=180492);
- con DDR del 23 giugno 2017 n. 3 (<http://burc.regione.campania.it> n. 51 del 26 giugno 2017), a seguito di un nuovo avviso, è stato approvato l'elenco delle domande di autorizzazione 2017 per nuovi impianti vigneti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272, per complessivi ettari 241.45.42, la cui validità di 3 anni dalla data del rilascio, è stata fissata al 25 giugno 2020.

TENUTO CONTO che le autorizzazioni per reimpianti di cui all'articolo 10 del DM n. 12272 del 15 dicembre 2015, concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano una richiesta alla Regione, hanno una validità di tre anni dalla data del rilascio.

PRESO ATTO che:

- con **decreto ministeriale** del 22 maggio 2020 n. 5779 ad oggetto *“Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, è stato tra l'altro previsto all'articolo 2 (*Proroga durata autorizzazioni impianti viticoli*):
 1. *la durata delle autorizzazioni di nuovo impianto, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272, in scadenza nel 2020 è prorogata di un anno.*
 2. *è concessa la proroga di un anno per la durata delle autorizzazioni di reimpianto, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272, in scadenza nel 2020 e per gli obblighi di estirpo in scadenza nel corso della annualità 2020;*
- con **circolare AGEA coordinamento** del 28 maggio 2020 prot. 36399, è stato altresì previsto:
 - ✓ *i produttori in possesso di autorizzazioni per nuovo impianto che scadrebbero nel 2020 non sono passibili delle sanzioni di cui all'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (declinate per il potenziale vitivinicolo all'articolo 69 comma 3 del Testo Unico Vino), a condizione che comunichino al MIPAAF e alla Regione o Provincia Autonoma competente entro il 31 dicembre 2020 che non intendono avvalersene e che non desiderano beneficiare della proroga di validità di cui al precedente comma;*
 - ✓ *la proroga di 1 anno, inoltre, è applicata anche per gli obblighi di estirpo in scadenza nel corso della annualità 2020, fermo restando che i viticoltori per beneficiare di tale proroga dovranno fare richiesta esplicita alla Regione.*

CONSIDERATO che le misure restrittive imposte dall'emergenza epidemiologica COVID-19 costituiscono eventi di forza maggiore ed incidono negativamente sull'attività delle imprese agricole, rendendo, peraltro, difficile rispettare le scadenze e gli impegni ordinariamente assunti;

RITENUTO pertanto opportuno uniformarsi alla normativa sopra richiamata, determinata dalle circostanze eccezionali derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal referente dell'OCM vino della UOD 50.07.01 e per le considerazioni in premessa riportate che si intendono interamente richiamate

DECRETA

- 1- la durata delle autorizzazioni di nuovo impianto di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272, concesse ai produttori della Regione Campania, conformemente al Decreto Mipaaf del 22 maggio 2020 n. 5779, ed in scadenza nel 2020, viene prorogata di un anno.

Pertanto:

- le autorizzazioni di nuovi impianti viticoli rilasciate nel 2016, la cui nuova scadenza era stata fissata al 24 maggio 2020 dal DDR n. 77 del 10 luglio 2019, è prorogata al 24 maggio 2021;
 - le autorizzazioni di nuovi impianti viticoli, rilasciate nel 2017, la cui scadenza era stata fissata in seguito al Decreto Regionale del 23 giugno 2017 n. 3 al 25 giugno 2020, è prorogata al 25 giugno 2021;
- 2- le autorizzazioni al reimpianto di vigneti di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272, la cui scadenza era stata fissata nel 2020, è prorogata di un anno;
- 3- nell'ambito della misura di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti, l'obbligo di estirpo degli stessi fissato al 2020, è prorogato al 31 luglio 2021, fermo restando che i viticoltori che intendono avvalersi di tale proroga dovranno comunicarlo alla Regione (uod.500701@pec.regione.campania.it) e al Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio);
- 4- i produttori in possesso di autorizzazioni per nuovo impianto che scadrebbero nel 2020 non sono passibili delle sanzioni di cui all'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (declinate per il potenziale vitivinicolo all'articolo 69 comma 3 del Testo Unico Vino), a condizione che comunichino al MIPAAF (pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it) e alla Regione (uod.500701@pec.regione.campania.it) e al STP competente per territorio) entro il 31 dicembre 2020 che non intendono avvalersene e che non desiderano beneficiare della proroga di validità di cui sopra;
- 5- di demandare ai Servizi Territoriali Provinciali la registrazione sul SIAN, nella sezione delle autorizzazioni, il numero del presente provvedimento e la relativa data che corrisponde alla nuova data di scadenza per l'esercizio delle autorizzazioni vitate già concesse;
- 6- di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza a:
- all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione a valere di notifica agli interessati e ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro;
 - ai Servizi Territoriali Provinciali;
 - alla UOD 50-07-06 - *Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo*, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Firmato
- Ansanelli -